

TRIBUNALE DI TRIESTE  
Sezione Civile

Il Giudice, dott.ssa Monica Pacilio, nella causa iscritta al R.G.n. 375/2022;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza **dell'11.05.2022**,

letti gli atti ed esaminata la documentazione;

- verificata la regolarità delle notifiche nei confronti di Andy e Roberto Vecchiato, nonché di Unicredit ;

- dato atto che è stato iscritto nel libro fondiario il provvedimento che dispone il giudizio di divisione (vedi il decreto depositato dall'Istituto Regionale Rittmeyer);

- rilevato che il giudizio preordinato allo scioglimento della comunione si struttura in due fasi, una incentrata sull' *an dividendum*, culminante nell'ordinanza ovvero nella sentenza – in caso di contestazioni di cui all'art. 785 c.p.c. - che accerta il diritto allo scioglimento, l'altra finalizzata al *quomodo dividendum sit* e terminante con i provvedimenti di cui all'art. 789 c.p.c.;

- dato atto che ai sensi dell'art. 785 c.p.c. *“Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza del giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.”*;

- poiché le contestazioni non si identificano con il mancato accordo di tutti i partecipanti alla comunione, ma richiede la presenza di concrete obiezioni; ne consegue che la contumacia di uno o più interessati non è di ostacolo alla pronuncia dell'ordinanza;

- dato atto che i proprietari sono rimasti contumaci e, quindi, può dirsi che nel caso di specie non vi sono contestazioni sulla divisione;

- dunque è possibile chiudere la prima fase del giudizio con pronuncia di ordinanza;

- poiché è altresì necessario procedere a c.t.u. con la quale verificare la comoda divisibilità del bene e a stima al fine di realizzare la concrete modalità di divisione;

p.t.m.

- dichiara la contumacia di Andy e Roberto Vecchiato;

- dispone la divisione del bene;

- dato atto che il bene è stato già oggetto di stima nell'ambito della procedura esecutiva sub RGE 4/2021 e che, quindi si può procedere alla vendita,



## delega

all'avv. **Biagio Terrano** il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate all'art. 569, III° comma c.p.c., con attribuzione allo stesso, in caso di diserzione degli incanti, della facoltà di fissare successivi esperimenti di vendita anche con eventuali riduzioni del prezzo, nonché il compimento di tutte le ulteriori attività previste dall'art. 591 *bis* c.p.c., da n. 1 a n. 13

### DISPONE

- che la cauzione venga prestata a mezzo consegna di assegni circolari al professionista delegato ovvero a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura presso primario istituto di credito con filiale in Trieste, a scelta del professionista delegato, secondo turnazione, sulla base del tasso praticato;

- che il professionista delegato curi l'inserimento dell'avviso di vendita sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490 I comma e 631 – bis c.p.c., nonché effettui, oltre a quella ordinaria, la pubblicità dell'avviso di vendita mediante pubblicazione per estratto in un termine non inferiore a 45 giorni prima della data fissata per la vendita sul quotidiano "Il Piccolo", edizione domenicale, ed inserisca nello stesso termine l'avviso di vendita e copia della relazione dell'esperto nominato, con i relativi allegati, nei siti

[www.astalegale.net](http://www.astalegale.net)

[www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it)

- che le operazioni di vendita siano compiute dal professionista delegato per il tramite del Gestore della vendita telematica

[Astalegale.net](http://Astalegale.net) s.p.a.

- che custode del compendio pignorato sia il professionista delegato;

- che le operazioni di vendita siano condotte dal professionista delegato assicurando assoluta parità di trattamento tra coloro che hanno presentato l'offerta su supporto analogico e coloro che l'hanno presentata con modalità telematiche, in particolare, in sede di gara tra gli offerenti, dove sarà cura del professionista delegato curare l'ammissione delle offerte in aumento tenendo conto dei limiti che l'offerente che partecipa alla gara con modalità



telematiche necessariamente incontra nel comunicare la propria offerta in aumento a differenza dell'offerente presente fisicamente alla gara;

#### **INDICA**

- per il deposito della somma versata dall'aggiudicatario, primario istituto di credito con filiale in Trieste, a scelta del professionista delegato, secondo turnazione, sulla base del tasso praticato;
- quale luogo di presentazione delle offerte d'acquisto di cui all'art. 571 c.p.c. su supporto analogico, del loro esame, della gara tra gli offerenti e delle operazioni dell'eventuale incanto lo studio del professionista delegato, come sopra individuato

#### **DETERMINA**

in € 1.500,00 l'anticipo delle spese di procedura, con obbligo di pagamento di tale importo entro 30 giorni a carico dei creditori in via solidale e facoltà per il professionista delegato di richiedere ai creditori la ricostituzione del fondo spese in caso di suo esaurimento, con l'avvertenza che l'inadempimento verrà segnalato senza indugio al G.E. ai fini delle valutazioni in ordine alla eventuale dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione;

#### **STABILISCE**

per lo svolgimento delle operazioni previste dall'art. 591-bis c.p.c. il termine di mesi dodici dal versamento dell'anticipo delle spese di procedura, disponendo che nel caso di mancato svolgimento delle operazioni nel termine, il professionista informi il giudice restituendogli il fascicolo e riservandosi di prorogare tale termine ove il professionista, prima della scadenza, depositi una istanza motivata in tal senso;

Trieste, 11/05/2022

Si comunichi.

Il Giudice

dott.ssa Monica Pacilio

